Prot. n	
Del	

COMUNE DI SCICLI

PROVINCIA DI RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

No	112	

DEL 05/12/2001

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione del Canone per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP). Esame, modifiche ed approvazione.

L'anno duemilauno, il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 19,14, in Scicli e nella sala adunanze consiliari, si è riunito, il Consiglio Comunale in seduta di rinvio.

Presiede l'adunanza la Sig.ra Falla Angelina, Presidente del Consiglio Comunale. Assiste il Dr. Salvatore Canto Segretario Generale del Comune.

Sono presenti i consiglieri:

	CON	SIGLIERI	
1) SUSINO	FRANCESCO	12) GAMBUZZA	SANDRO
2) RIVILLITO	ANTONINO	13) SINACCIOLO	BARTOLOMEO
3) TROVATO	CARMELO	AS	SSENTI
4) VERDIRAME	ANGELO	1) TINE'	SALVATORE
5) FALLA	ANGELINA	2) AQUILINO	PIETRO
6) MANFRE'	IGNAZIO	3) RAGUSA	ORAZIO
7) RAGAZZO	FRANCESCO	4) NIGRO	GIOVANNI
8) CACCAMI	GIUSEPPE	5) TROVATO	FRANCESCO
9) MUSSO	GIOVANNA	6) LIUZZO	ANTONINO
10) CONTARINI	MARIANGELA	7) GENTILE	ANTONINO
11) MAGRO	CARMELO		

Esce il cons. Caccami (pres. 12/20).

Indi il Presidente pone in trattazione il punto n° 2 iscritto all'o.d.g. ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione del Canone per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP). Esame, modifiche ed approvazione".

Preliminarmente il consigliere Gambuzza chiede su quale testo ha lavorato la Commissione Consiliare visto che esiste una proposta di provvedimento del febbraio 2001 ritirata dall'Amministrazione Comunale dopo che il Consiglio aveva provveduto al approvare 23 articoli del Regolamento.

Risponde la Dott ssa Re informando il consigliere che il provvedimento proposto all'esame del Consiglio, e quindi della competente Commissione Consiliare, è quello risultante dagli emendamenti apportati dal Consiglio sull'originaria proposta dell'Amministrazione Comunale.

Si passa quindi all'esame dei singoli articoli e delle varie proposte di emendamento formulate dalla 1[^] Commissione Consiliare.

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

La Commissione con verbale n. 14 del 29/11/2001, propone di eliminare dal primo comma la frase "concernente la potestà regolamentare delle province e dei comuni, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che detta i principi e criteri direttivi della disciplina dei tributi ed entrate locali e stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" e dal secondo comma la frase "In particolare, il presente regolamento".

Esce il cons. Manfrè (pres. 11/20).

L'emendamento proposto è approvato all'unanimità così come tutto l'art. 1 emendato.

Art. 2 Concessioni/Autorizzazioni.

La Commissione propone di aggiungere al 1° comma, dopo la parola "indisponibile" la parola "del Comune" e l'eliminazione dell'intero 2° comma.

L'emendamento proposto è approvato all'unanimità così come tutto l'art. 2 emendato.

Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione.

La Commissione propone di sostituire al comma 3° le parole "del relativo" con "di formale" e "assolve contestualmente tale obbligo" con "costituisce titolo dell'occupazione".

L'emendamento proposto è approvato all'unanimità così come tutto l'art. 3 emendato.

Esce il consigliere Contarini e rientrano i consiglieri Manfrè e Nigro (pres. 12/20).

Art. 4 Attivazione del procedimento amministrativo.

La Commissione con verbale n. 15 del 4/12/2001, propone i seguenti emendamenti:

- al comma 1° dopo le parole "la quale" aggiungere le parole "tramite ufficio COSAP";
- al comma 3° eliminare dopo le parole "sono ammesse nei casi" il seguito e aggiungere le parole "e con le modalità previste dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445 artt. 45 e seguenti;
- aggiungere, come 4° comma, il comma 3° del successivo articolo 5;

gli emendamenti proposti sono approvati all'unanimità così come tutto l'art. 4 emendato.

Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo.

Approvato all'unanimità con l'emendamento di cui all'art, 4.

Art. 6 Istruttoria.

La Commissione propone al 4° comma di eliminare l'articolo "La" e sostituirlo con "Dalla data di invio della" e di aggiungere "si" fra le parole "domanda" e "sospende".

Esce il consigliere Rivillito (pres. 11/20).

Anche alcuni consiglieri propongono delle modifiche e cioè:

- modificare da 8 a 15 i giorni previsti al 3° comma;
- aggiungere al 4° comma la frase "Il procedimento riprende con l'integrazione o la regolarizzazione della domanda".

Esce il cons. Nigro e rientra il cons. Rivillito (pres. 11/20).

Gli emendamenti proposti sono approvati all'unanimità così come tutto l'art. 6 emendato.

Art. 7 Conclusione del procedimento.

La Commissione propone di inserire la parola "motivato" dopo la parola "provvedimento" al 1° comma e di sostituire la parola "acquisire" con la parola "predisporre" al 2° comma. Gli emendamenti proposti sono approvati all'unanimità così come tutto l'art. 7 emendato.

Art. 8 Rilascio della concessione/autorizzazione.

Approvato all'unanimità.

Art. 9 Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione.

La Commissione propone di aggiungere a conclusione del 1° comma la frase "la planimetria con l'esatta ubicazione del luogo da occupare".

L'emendamento proposto è approvato all'unanimità così come tutto l'art. 9 emendato.

Art. 10 Principali obblighi del concessionario.

Approvato all'unanimità.

Art. 11 Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia.

Approvato all'unanimità.

Art. 12 Decadenza della concessione/autorizzazione.

Approvato all'unanimità.

Entra il cons. Liuzzo e Nigro ed escono i consiglieri Gambuzza e Rivillito (pres. 11/20).

Art. 13 Rinnovo della concessione/autorizzazione.

Approvato all'unanimità.

Interviene il cons. Gentile ed esce il cons. Trovato C. (pres. 11/20).

Art. 14 Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni.

La Commissione propone di sostituire le parole "Gli uffici competenti provvedono" con le parole "L'Ufficio COSAP provvede" e "Gli stessi uffici provvedono" con "Lo stesso ufficio provvede".

Gli emendamenti proposti sono approvati all'unanimità così come tutto l'art. 14 emendato.

Art. 15 Occupazione d'urgenza.

Approvato all'unanimità.

Art. 16 Oggetto ed esclusioni del canone.

La Commissione propone di aggiungere all'inizio del 4° comma la seguente frase "Con provvedimento motivato della Giunta".

L'emendamento proposto è approvato all'unanimità così come tutto l'art. 16.

Art. 17 Soggetti tenuti al pagamento del canone.

La Commissione propone di aggiungere in coda al 1° comma la seguente frase "Rimane ferma l'applicazione delle sanzioni per il caso di occupazione abusiva e l'obbligo di immediata cessazione della stessa".

L'emendamento proposto è approvato all'unanimità così come tutto l'art .17.

Art. 18 Durata delle occupazioni.

La Commissione propone di sostituire la lettera "e" con "o" al 1° comma. L'emendamento proposto è approvato all'unanimità così come tutto l'art. 18.

Entrano i consiglieri Gambuzza e Tinè (pres. 13/20).

Art. 19 Suddivisione del territorio comunale.

L'Amministrazione Comunale propone di modificare l'intero articolo così come premesso nella proposta di deliberazione n. 02 del 15/11/2001.

Il provvedimento è approvato con la sola astensione del consigliere Gambuzza motivata dal non avere avuto l'elenco di classificazione delle strade ed aree pubbliche citato nell'art. 19.

Esce il cons. Nigro (pres. 12/20).

Art. 20 Determinazione della misura di tariffa base.

Approvato all'unanimità.

Art. 21 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione.

Approvato all'unanimità.

Entra il cons. Caccami e Nigro ed esce il cons. Liuzzo (pres. 13/20).

Art. 22 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

La commissione propone di eliminare alla lett. A), punto 1, comma 3° la frase "Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente" con la frase "Nel caso in cui la realizzazione del passo non sia stata richiesta originariamente dal privato, le spese di messa in pristino dell'assetto stradale rimangono a carico dell'Amministrazione, mentre negli altri casi le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente rinunciatario".

L'Amministrazione Comunale propone di sostituire al 2° comma la parola "convenzionale" con la parola "effettiva" e l'eliminazione del periodo che segue la parola convenzionale.

Gli emendamenti proposti sono approvati all'unanimità così come tutto l'art. 22.

Esce il cons. Caccami (pres. 12/20).

Art. 23 Elenco delle tipologie di occupazione per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni.

Il consigliere Gambuzza afferma di ritenere che sia compito del Consiglio Comunale individuare i coefficienti di valutazione economica delle varie tipologie di occupazione in quanto la legge demanda alla Giunta Comunale solamente l'adozione delle tariffe dei tributi comunali. Ciò perché i coefficienti hanno una rilevanza strategica di carattere politico generale. In questo senso propone di determinare una ragionevole fascia di oscillazione.

Il consigliere Gentile propone di individuare dei minimi e dei massimi nell'ambito di ciascuna tipologia che consenta alla Giunta sia di conseguire equilibri di bilancio sia di attuare una politica di sostegno occupazionale. Per pervenire ad una formulazione concordata dell'emendamento vengono brevemente sospesi i lavori alle ore 22,10.

Rientra Liuzzo ed escono i consiglieri Susino e Tinè (pres. 11/20).

Alle ore 22,30 i lavori riprendono con la proposta di emendamento letta dal consigliere Gentile:

- 1) Modifica dell'oggetto dell'articolo come segue: "Elenco delle tipologie di occupazione per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni e limiti nella determinazione massima dei coefficienti".
- 2) Aggiungere il seguente 2° comma: "In sede di determinazione annuale dei coefficienti la Giunta non potrà eccedere per aumenti il limite del 50% dei coefficienti per ciascuna tipologia di occupazione come indicati nella tabella "A" allegata al presente regolamento".

L'emendamento proposto è approvato con il solo voto contrario del consigliere Gambuzza così come tutto l'art. 23.

Art. 24 Criteri ordinari di determinazione del canone.

Approvato all'unanimità.

Art. 25 Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

L'Amministrazione Comunale propone di eliminare dal primo comma la frase "in sede di prima applicazione del predetto onere, come segue:

- £. 1.250 per utente (se il comune ha una popolazione fino a 20.000 abitanti);
- £. 1.000 per utente (se il Comune ha una popolazione oltre i 20.000 abitanti);
- e di sostituirla con la frase "forfettariamente in £. 1.250 essendo il Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti".

L'emendamento proposto è approvato all'unanimità così come tutto l'art. 25.

Art. 26 Modalità e termini per il pagamento del canone.

Approvato all'unanimità.

Art. 27 Sanzioni.

Approvato all'unanimità.

Art. 28 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi.

Approvato all'unanimità.

Art. 29 Funzionario responsabile.

Approvato all'unanimità.

Art. 30 Disciplina transitoria.

Approvato all'unanimità.

Art. 31 Entrata in vigore del presente regolamento

Approvato all'unanimità.

Su tutti gli emendamenti sopra proposti e votati è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Dott.ssa Donatella Re.

Ultimato l'esame e l'approvazione dei singoli articoli del regolamento il Presidente mette ai voti l'intero provvedimento.

Il consigliere Gambuzza preannuncia il voto contrario perché ritiene il provvedimento illegittimo in alcuni suoi punti. E' del parere infatti che la Giunta Comunale possa legittimamente deliberare in materia di tariffe e non di criteri come i coefficienti sopra stabiliti. Inoltre il regolamento non tiene conto del problema del subentro nelle concessioni e quello delle volture. Tutto ciò andava approfondito per trarne un maggiore convincimento.

Il consigliere Gentile preannuncia il voto favorevole ma con la raccomandazione che si ritorni presto sulla valutazione della possibilità di cedere la titolarità della concessione/autorizzazione nel caso di cessione di azienda o di ramo di essa e l'occupazione sia funzionale allo svolgimento dell'azienda ceduta.

Il consigliere Magro afferma che con questo regolamento si è migliorato tantissimo il precedente e si abbassano sensibilmente le tariffe. Preannuncia il voto favorevole.

Il provvedimento è poi approvato con 10 voti favorevoli ed 1 contrario.

Conseguentemente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.63 del D.Lgs. 15/12/1997, n.446 che prevede la possibilità per i Comuni di istituire, con proprio regolamento, un canone per l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinati a mercati anche attrezzati, e nel contempo fissa i criteri secondo cui detto regolamento deve essere informato;

Visto l'art.51 del medesimo D.Lgs. 446/97 che a partire dal 1° gennaio 1999 stabilisce l'abolizione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs.15/11/1993 n.507;

Considerato che ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 446/97 il Regolamento per l'istituzione del Canone deve essere approvato non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;

Vista la Delibera di C.C. n. 8 del 22/01/2001 con la quale sono stati approvati n.22 articoli del Regolamento per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);

Vista la Delibera di C.C. n.10 del 02/02/2001 con la quale si è sospeso l'esame del Regolamento COSAP e si è deliberato il ritiro del provvedimento;

Vista la Determina Dirigenziale n.451 bis del 14/11/2001 con la quale il dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzioni ha approvato la classificazione delle strade ed aree pubbliche per categorie di importanza;

Considerato che il Settore Entrate Tributarie e Patrimoniali, dispone, alla data odierna, della superficie effettiva di tutti quei passi carrabili i cui titolari hanno presentato domanda di regolarizzazione secondo la vigente normativa;

Tenuto conto che è opportuno procedere, alla luce di quanto sopra esposto, in sede di approvazione definitiva, ad emendare articoli già approvati dal Consiglio;

Visto l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991, n.48;

DELIBERA

Per la causale in premessa:

- 1) Di approvare, siccome approva, il Regolamento per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), composto da n. 31 articoli, nel testo allegato e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e comprendente gli emendamenti sopra riportati.
- 2) Di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2002.
- 3) Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente il parere,
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento al Co.Re.Co. Regionale per il parere preventivo di legittimità.

La seduta è sciolta alle ore 22,52.

Per i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/1990, n. 142 recepita con legge regionale 11/12/1991, n. 48 sugli emendamenti approvati dal Consiglio Comunale e riportati nelle premesse del provvedimento si sottoscrivono.

Il Responsabile del Settore f.to Dott.ssa Donatella Re

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Firmato all'originale. IL CONSIGLIERE ANZIANO f.to (Dott. Angelo Verdirame)

IL PRESIDENTE f.to (Sig.ra Falla Angelina)

IL SEGRETARIO GENERALE f.to (Dr. Salvatore Canto)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Sì certifica che la presente delibera di C.C. viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 08/12/2001 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi..

REGOLAMENTO APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1	Oggetto del regolamento				
Art. 2	Concessioni /Autorizzazioni				
Art. 3	Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione				
Art. 4	Attivazione del procedimento amministrativo				
Art. 5	Termine per la definizione del procedimento amministrativo				
Art. 6	Istruttoria				
Art. 7	Conclusione del procedimento				
Art. 8	8 Rilascio della concessione/autorizzazione				
Art. 9	9 Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione				
Art. 10	0 Principali obblighi del concessionario				
Art.11	Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia				
Art. 12	Decadenza dalla concessione/autorizzazione				
Art. 13	3 Rinnovo della concessione/autorizzazione				
Art. 14	Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni				
Art. 15	Occupazioni d'urgenza				
	PARTE II				
	DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE				
Art. 16	Oggetto ed esclusioni del canone				
Art. 17	Soggetti tenuti al pagamento del canone				
Art. 18	Durata delle occupazioni				
Art. 19	Suddivisione del territorio comunale				
Art. 20	Determinazione della misura di tariffa base				
Art. 21	Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione				
Art. 22	Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.				
Art. 23	3 Elenco delle tipologie di occupazione per le specifiche attività esercitate				
	dai titolari delle concessioni/autorizzazioni e limiti nella determinazione massima dei coefficienti				
Art. 24	Criteri ordinari di determinazione del canone				
Art. 25	Criteri particolari di determinazione del canone, occupazioni realizzate da aziende				
:	erogatrici di pubblici servizi				
	Modalità e termini per il pagamento del canone				
Art. 27	Sanzioni				

Art. 28 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

Art. 31 Entrata in vigore del presente regolamento

Art. 29 Funzionario responsabile Art. 30 Disciplina transitoria

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1 Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina:
- 1) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:
- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile;
- occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
- occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
- occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
- 2) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
 - 3) criteri di determinazione del canone;
 - 4) agevolazioni speciali;
 - 5) modalità e termini per il pagamento del canone;
 - 6) accertamento e sanzioni:
 - 7) disciplina transitoria.

Art. 2

Concessioni /Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.

Art. 3

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

- 1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
- 2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, attinente la disciplina dei procedimenti amministrativi.
- 3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio di formale provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone costituisce titolo dell'occupazione.

Art. 4 Attivazione del procedimento amministrativo

- 1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'Amministrazione, la quale, tramite Ufficio COSAP, provvede a dare comunicazione all'interessato entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa. Trascorso tale termine la domanda si intende accolta e l'Amministrazione ha l'obbligo di verificarne la mancata comunicazione dell'esito.
- 2. La domanda deve contenere, a pena di improcedibilità:
- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- e) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
- 3. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi e con le modalità previste dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445 artt. 45 e seguenti.
- 4. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo

- 1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
- 2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo, assegnazione, che deve comunque avvenire, entro 5 giorni dalla data di presentazione.

Art. 6 Istruttoria

- 1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
- 2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro 5 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

- 4. Dalla data di invio della richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda si sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo. Il procedimento riprende con l'integrazione o la regolarizzazione della domanda.
- 5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 8 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 7 Conclusione del procedimento

- 1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo emettendo il relativo provvedimento motivato di concessione/autorizzazione o il provvedimento motivato di diniego della stessa.
- 2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve predisporre la nota di determinazione analitica del canone di concessione. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensì dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 8 Rilascio della concessione/autorizzazione

- 1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal Responsabile del procedimento previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
- · marca da bollo
- deposito cauzionale (Eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico).
- 2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 15 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Art. 9 Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

- 1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatari o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione:
- la durata dell'occupazione⁽¹⁾ e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- · gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
- · la planimetria con l'esatta ubicazione del luogo da occupare;
- (1)Per le occupazioni permanenti la durata della concessione non può essere superiore ai 29 anni ai sensi dell'art. 27, comma 5, del nuovo codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 10 Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

- 2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
- 3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
- 4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Art. 11 Revoca e modifica della concessione/autorizzazione.

Rinuncia.

- 1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasì momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
- 2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il concessionario ha il diritto alla restituzione, in quota parte, del canone già corrisposto, ove ne faccia esplicita richiesta nella comunicazione di rinuncia.

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2.

Art. 12

Decadenza dalla concessione/autorizzazione

- 1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- · mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.
- 2. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

Art. 13

Rinnovo della concessione/autorizzazione

- 1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
- 2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 30 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 7 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
 - 3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 14 Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. L'Ufficio COSAP provvede a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Lo stesso ufficio provvede, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 15 Occupazioni d'urgenza

- 1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
- 2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 27 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

PARTE II DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 16 Oggetto ed esclusioni del canone

- 1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione.
 - Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresì i cavi, le condutture e gli impianti.
 - 3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:
- a) passi carrabili realizzati in strade dove non è possibile il transito contemporaneo di due autoveicoli;
- b) passi carrabili utilizzati da parte dei portatori di handicap (soggetti già muniti di espressa autorizzazione ad occupare gli spazi comunali ad essi riservati);
- c) occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, qualora l'Amministrazione con apposito provvedimento, ravvisi un interesse pubblico.
 - 4. Con provvedimento motivato della Giunta può essere prevista, mediante apposita convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione e gli operatori economici, la conversione del canone per occupazione del suolo pubblico in prestazione di servizi espressamente identificati o in altri vantaggi di natura economica.

Art. 17 Soggetti tenuti al pagamento del canone

- 1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale. Rimane ferma l'applicazione delle sanzioni per il caso di occupazione abusiva e l'obbligo di immediata cessazione della stessa.
- 2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 18 Durata delle occupazioni

- 1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee.
- 2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile⁽¹⁾, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni
- (1) Occupazione di carattere stabile significa che l'area o lo spazio concessi diventano indisponibili per l'amministrazione.
- 3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.
- 4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 19 Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in tre categorie, secondo l'elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche approvato con Determina del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzioni n.451 bis del 14/11/2001.

Art. 20 Determinazione della misura di tariffa base

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è fissata annualmente con Delibera di Giunta entro il 31 dicembre.

OCCUPAZIONE:

I categoria II categoria III categoria £. £.

B)Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 21 del presente regolamento, è determinata:

· ad ore effettive di occupazione

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

- A) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale del 10% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera A).
- B) nel caso in cui la superficie occupata in modo permanente superi i 100 metri, la parte eccedente tali 100 metri verrà assoggettata alla Cosap nella misura percentuale del 25%.

Art. 21 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 20 del presente regolamento, tale coefficiente viene fissato annualmente con Delibera di Giunta entro il 31 dicembre

Art. 22

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1) Passi carrabili. Definizione

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone. Resta comunque dovuto il pagamento del canone per occupazione del suolo pubblico, nel caso in cui si voglia avere diritto al libero accesso nel passo carrabile.

La superficie del passo carrabile è quella effettiva.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Nel caso in cui la realizzazione del passo non sia stata richiesta originariamente dal privato, le spese di messa in pristino dell'assetto stradale rimangono a carico dell'Amministrazione, mentre negli altri casi le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente rinunciatario.

Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione dalla Tosap.

2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfettario di cui all'articolo 47 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che detta criteri per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazì ed aree pubbliche, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione.

Non sono computabili i sostegni al suolo.

3) Occupazioni di aree destinate a parcheggio

Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti, la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.

Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

4) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2) Occupazioni in aree di parcheggio

Nelle aree vincolate a parcheggio, gestite direttamente dall'amministrazione, la superficie computabile ai fini del canone è quella fissata (anche convenzionalmente) dal presente regolamento in mq 10, corrispondente al singolo posto - auto. Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorchè effettuata negli spazi appositamente contrassegnati. L'amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.

Nell'ipotesì di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui alla precedente lettera A), punto n. 3.

3) Occupazioni nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

4) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione. La sosta lungo il percorso previsto, ancorchè per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

5) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art. 23

Elenco delle tipologie di occupazione per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni e limiti nella determinazione massima dei coefficienti

OCCUPAZIONI:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

- 1) passi carrabili
- spazi soprastanti e sottostanti

- parcheggi per residenti
- 4) parcheggi pubblici
- 5) aree di mercato per festeggiamenti
- 6) distributori di carburante
- 7) impianti pubblicitari
- attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi
- commercio in forma itinerante e mercati rionali
- impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia
- 11) altre attività
- 2. In sede di determinazione annuale dei coefficienti la Giunta non potrà eccedere per aumenti il limite del 50% dei coefficienti per ciascuna tipologia di occupazione come indicati nella tabella "A" allegata al presente regolamento.

Art. 24 Criteri ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art. 20 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE), approvato con Delibera di Giunta entro il 31 dicembre di ogni anno, per ogni singola tipologia di occupazione indicata nell'art.23. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365 (1)

(1) Il calcolo sarà quindi PTB X CE X MQ (ML) X 365 = tariffa base per le occupazioni permanenti ESEMPIO: Misura base £ 500 X 1,20 X 30 X 365 =

FORMULA: PTB x CE x MQ /ML x 365

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale, come determinata al comma 1, lettera A).

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 20 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE). L'importo così ottenuto va ripartito a ore di occupazione (O) e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

1) FORMULA: TB x CE: 24 X O (ore effettive) x MQ/ML

Art. 25

Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

- 1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, forfettariamente in £. 1.250 essendo il Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.
- 2.In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a £ 1.000.000. La medesima misura di £ 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
- 3. E' fatto obbligo, alle aziende erogatrici di pubblici servizi, comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il numero delle utenze risultanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
- 4. Le superiori tariffe sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 26 Modalità e termini per il pagamento del canone

- 1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione, per la prima annualità di riferimento dell'occupazione. Per le annualità successive, il canone deve essere pagato entro il 30 aprile di ogni anno, mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Scicli.
- 2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.
- 3. Per importi superiori a £ 3.000.000 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 6 rate di eguale importo, aventi scadenza bimestrale.

Art. 27 Sanzioni

- 1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del canone dovuto, con un minimo di L.100.000.
- 2. Per il tardivo o parziale versamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del canone dovuto.
- 3. Le sanzioni stabilite nel comma 1, sono ridotte ad 1/4 nel caso di versamento del canone e della sanzione entro il termine di 60 giorni dall'accertamento, con adesione del contribuente.
- 3. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di

concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

Art. 28 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

- 1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
- 2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni.
- 3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato.
- 4. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (che prevede le procedure utilizzabili per la riscossione coattiva), o mediante affidamento al concessionario della riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 secondo la procedura di cui D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, o mediante riscossione diretta da parte dell'Ente locale attraverso ingiunzione fiscale ai sensi del R.D.14 aprile 1910, n.639.
- 5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 2 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 29 Funzionario responsabile

Il funzionario responsabile preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

Art. 30 Disciplina transitoria

- 1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
- 2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Art. 31 Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2002.